

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la  
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO  
CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Ottobre 2016*

# Lavoro

## **Contratto terziario: sospeso l'aumento previsto a novembre**

*Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascas-CISL, Uiltucs-UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015. Vernola: "atto di grande responsabilità comune con il sindacato".*

Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascas-CISL, Uiltucs-UIL hanno condiviso di sospendere l'erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015. Le Parti, infatti, in virtù di consolidate e positive relazioni sindacali e delle analisi congiuntamente svolte, alla luce dell'ancora incerto andamento economico, hanno maturato tale decisione, concordando di rivedersi entro i primi del mese di dicembre per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

### **I commenti**

"E' stato un atto di grande responsabilità comune con il sindacato - commenta Jole Vernola, direttore centrale Politiche del lavoro e welfare di Confcommercio - e ciò dimostra la validità della contrattazione e del contratto nazionale quale strumento attento all'andamento del mercato". "Abbiamo scelto di proteggere l'occupazione tenendo conto del momento di difficoltà- dice da parte sua Pierangelo Raineri, Fisascas-Cisl, ma l'aumento resta ed è solo rimandato all'anno prossimo". (26 ottobre 2016)



## **Esonero dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento**

*L'INPS, con il Messaggio n. 4269/2016, fornisce chiarimenti in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, co. 34, della legge 92/12*

L'Inps fornisce chiarimenti in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, co. 34, della legge 92/12, il quale ha disposto, per il periodo 2013 - 2016, l'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall'art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L'Istituto specifica inoltre le modalità di recupero del contributo eventualmente pagato e fornisce indicazioni operative in relazione all'esonero dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore.

## **Mercato lavoro +0.7% negli ultimi dodici mesi**

*Comunicazione Confartigianato Imprese*

Negli ultimi dodici mesi prosegue il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Ad agosto 2016 si contano 22.767.800 occupati che nell'ultimo anno aumentano dello 0,7% (+162.100 unità); più intensa la crescita dell'occupazione delle donne che segna un aumento dell'1,0% (+90.800 unità), ritmo doppio rispetto al +0,5% osservato per gli uomini (+71.300 unità). La crescita dell'occupazione è trainata dagli occupati con 50 anni ed oltre in aumento del 5,4% (+401.000 unità); nel complesso gli occupati con 35 anni ed oltre sono in crescita dell'1,4% (+237.100 unità) mentre gli occupati under 35 diminuiscono dell'1,5% (-75.000 unità). Nell'ultimo anno i dipendenti – che rappresentano i tre quarti (76,3%) dell'occupazione – crescono dell'1,5% (+251.400 unità) mentre gli indipendenti diminuiscono dell'1,6% (-89.400 unità); grazie a questo spunto l'occupazione dipendente segna il massimo storico (17.367.000 unità), recuperando completamente i livelli pre crisi (17.312.000 unità). Nel dettaglio i dipendenti permanenti crescono dell'1,7% (+253.500 unità) mentre i dipendenti a termine sono stazionari (-0,1%, pari a 100 unità in più). Nelle piccole imprese lavora il 53,2% dei lavoratori dipendenti di cui 1.315.992 nelle 450.342 imprese artigiane con dipendenti. Per approfondire l'analisi dell'occupazione nell'artigianato si vada al rapporto "Verso un nuovo modello contrattuale. Il mercato del lavoro nell'artigianato", presentato alla Convention Servizi 2016. L'analisi dei dati trimestrali ci consente di esaminare le tendenze dell'occupazione in alcuni segmenti del mercato del lavoro. Nell'ultimo anno si evidenzia un maggiore dinamismo per gli occupati stranieri (2,1%) rispetto agli italiani (+1,9%) e nel Mezzogiorno (2,8%). In chiave settoriale, al netto dell'agricoltura, si rileva la maggiore crescita nei Servizi (+2,7%) seguita dal Manifatturiero, estrattivo ed energia (+0,9%) mentre permangono in negativo le Costruzioni (-4,9%). I più recenti dati disponibili sulla struttura imprenditoriale evidenziano che la struttura imprenditoriale italiana addensa quasi due terzi (65,7%) degli occupati in piccole imprese mentre il restante terzo (34,5%) si riferisce alle imprese di medio-grande dimensione.



## **Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di agosto 2016**

*Publicati i dati sui nuovi rapporti di lavoro del settore privato relativi al mese di agosto.*

Nei primi otto mesi del 2016, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +703.000, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2015 (+813.000) e superiore a quello registrato nei primi otto mesi del 2014 (+540.000). Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) ad agosto 2016 risulta positivo e pari a +514.000, compresi i rapporti stagionali. Il risultato positivo è interamente imputabile al trend di crescita netta registrato dai contratti a tempo indeterminato, il cui saldo annualizzato ad agosto 2016 è pari a +518.000. Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-agosto 2016 sono risultate 3.782.000, con una riduzione di 351.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015 (-8,5%). Nel complesso delle assunzioni sono comprese anche le assunzioni stagionali (447.000). In relazione all'analogo periodo del 2015, le cessazioni nel complesso, comprensive anche dei rapporti di lavoro stagionale, risultano diminuite del 7,3%. La riduzione è più consistente per i contratti a tempo indeterminato (-8,3%) che per quelli a tempo determinato (-5,2%).

## **Istat, lavoro sommerso 'vale' 194,4 mld. 3,6 milioni di lavoratori irregolari**

*Fra il 2011 e il 2014 il peso sul Pil dell'economia non osservata è passato dal 12,4% al 13,0%.*


Nel 2014, l'economia non osservata (sommersa e derivante da attività illegali) vale 211 miliardi di euro, pari al 13,0% del Pil. Il valore aggiunto generato dalla sola economia sommersa ammonta a 194,4 miliardi di euro (12,0% del Pil), quello connesso alle attività illegali (incluso l'indotto) a circa 17 miliardi di euro (1% del Pil). Fra il 2011 e il 2014 il peso sul Pil dell'economia non osservata è passato dal 12,4% al 13,0%. Il valore aggiunto generato dall'economia non osservata nel 2014 deriva per il 46,9% (47,9% nel 2013) dalla componente relativa alla sotto-dichiarazione da parte degli operatori economici. La restante parte è attribuibile per il 36,5% all'impiego di lavoro irregolare (34,7% nel 2013), per l'8,6% alle altre componenti (fitti in nero, mance e integrazione domanda-offerta) e per l'8% alle attività illegali.

L'incidenza sul valore aggiunto dei flussi generati dall'economia sommersa è particolarmente elevata nei settori delle Altre attività dei servizi (33,6% nel 2014), del Commercio, trasporti, attività di alloggio e ristorazione (25,9%) e delle Costruzioni (23,5%).

Il peso della sotto-dichiarazione sul complesso del valore aggiunto prodotto in ciascun settore assume dimensioni importanti nei Servizi professionali (17,5% nel 2014), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (13,8%) e nelle Costruzioni (13,2%). All'interno dell'industria, l'incidenza risulta marcata nelle attività economiche connesse alla Produzione di beni alimentari e di consumo (8,3%) e contenuta in quelle di Produzione di beni di investimento (2,7%).

La componente di valore aggiunto generata dall'impiego di lavoro irregolare è particolarmente rilevante nel settore degli Altri servizi alle persone (23,3% nel 2014), dove è principalmente connessa al lavoro domestico, e nell'Agricoltura, silvicoltura e pesca (16,3%).

Nel 2014 le unità di lavoro irregolari sono 3 milioni 667 mila, in prevalenza dipendenti (2 milioni 595 mila), in significativo aumento sull'anno precedente (rispettivamente +180 mila e +157 mila). Il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità di lavoro (ULA) non regolari sul totale, è pari al 15,7% (+ 0,7 punti percentuali rispetto al 2013). Il tasso di irregolarità dell'occupazione risulta particolarmente elevato nel settore dei Servizi alla persona (47,4% nel 2014, 2,4 punti percentuali in più del 2013), seguono a grande distanza l'agricoltura (17,5%), il Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (16,5%) e le Costruzioni (15,9%).



## **Voucher Lavoro - Comunicazione al nuovo Ispettorato Nazionale Lavoro tramite mail**

Per il momento, si possono utilizzare solo le email e non gli SMS, per le nuove comunicazioni relative ai voucher lavoro previste dalla legge: è una delle indicazioni operative del ministero

del lavoro sul decreto correttivo del Jobs Act che cambia le regole sul lavoro accessorio introducendo norme per la tracciabilità dei buoni. Un successivo provvedimento stabilirà le modalità di invio per SMS e altri eventuali strumenti. Le prime istruzioni sono contenute nella *circolare 1/2016* del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro (le Direzioni Territoriali del Lavoro organizzeranno incontri con imprese e professionisti sull'applicazione di queste nuove norme).

#### *Le novità del decreto correttivo Jobs Act*

In pratica, il *Dlgs 185/2016*, correttivo del Jobs Act, con l'*articolo 1, comma 1, lettera b*, modifica l'*articolo 49, comma 3*, del *DLgs 81/2015*, nel seguente modo:

*«i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni».*

Restando ferma la dichiarazione di inizio attività prevista nei confronti dell'INPS, dunque, rispetto alla precedente normativa, viene introdotto il nuovo obbligo di comunicazione almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, con comunicazioni al nuovo INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro. Serve una comunicazione per ogni singolo lavoratore impegnato in prestazioni di lavoro accessorio.

#### *La nuova comunicazione*

Le mail devono essere prive di qualsiasi allegato e contenere:

- Dati del committente: codice fiscale o ragione sociale, da riportare anche nell'oggetto della mail;
- Dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- Luogo della prestazione;
- Giorno di inizio della prestazione;
- Ora di inizio e di fine della prestazione.

Nel caso degli imprenditori agricoli, invece della data di inizio e fine prestazione, la comunicazione contiene l'indicazione della durata della prestazione, fino a un massimo di tre giorni. La circolare consiglia di tenere copia delle email trasmesse.

#### *Sanzioni*

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale è stata omessa la comunicazione): il personale ispettivo, si legge nella circolare, *«terrà in debito conto l'assenza di indicazioni operative nei periodi intercorso fra l'entrata in vigore della legge (7 ottobre) e la circolare applicativa (17 ottobre)»*. Nell'ottica della semplificazione, seguiranno altri documenti applicativi, sia per rendere operativa la modalità di invio via SMS sia per prevedere eventuali altri tipologie di comunicazione.

## Scade il 31 ottobre il termine per pagare il canone tv tramite F24

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2016

I cittadini che non hanno ricevuto l'addebito del canone tv 2016 nelle fatture per la fornitura di energia elettrica hanno tempo fino al 31 ottobre per effettuare il pagamento, utilizzando il modello F24. Tra i contribuenti che possono usare il modello F24 rientrano quelli non intestatari di un contratto di fornitura elettrica, quelli che risiedono in alcune isole non interconnesse con la rete elettrica nazionale e coloro a cui il canone in bolletta è stato addebitato solo parzialmente.

**Se non si è titolari di contratto elettrico** - In linea generale, occorre utilizzare il modello F24 per il pagamento del canone tv in tutti i casi in cui il canone è dovuto ma non è stato addebitato nelle fatture elettriche. Entro il prossimo 31 ottobre sono, infatti, tenuti al versamento del canone tv mediante modello F24 i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo e che non hanno ricevuto l'addebito nelle fatture elettriche perché nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. È il caso, ad esempio, di chi prende in locazione un appartamento in cui il contratto elettrico resta intestato al proprietario dell'immobile. Entro la stessa scadenza devono versare il canone tutti coloro che, pur intestatari di utenza elettrica, non hanno ancora ricevuto l'addebito in bolletta, ad esempio per nuove attivazioni o volture ancora in corso.

**Chi vive nelle isole** - Sono tenuti al pagamento del canone tv mediante modello F24 anche i cittadini per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete elettrica nazionale. Si tratta dei contribuenti che risiedono nelle seguenti isole: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia e Ventotene.

**Se l'addebito è parziale** - Occorre utilizzare il modello F24, versando la differenza, anche quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l'anno di riferimento.

Gli altri casi - Se il canone è dovuto, questa modalità di versamento si estende ai cittadini residenti nei Comuni di Anversa degli Abruzzi, Castel Del Monte, Pacentro, Rocca Pia, Santo Stefano di Sessanio, che non hanno ricevuto l'addebito del canone nelle bollette elettriche.

**Come effettuare il pagamento** - Per l'anno 2016 l'importo complessivamente dovuto è pari a 100 euro e deve essere versato entro il 31 ottobre 2016, utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal 1° settembre 2016, sono: "TVRI" (per rinnovo abbonamento) o "TVNA" (per nuovo abbonamento). I codici sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il pagamento del canone (2016).



**IL PESO REALE DEL FISCO E' AL 49%**

Secondo la stima realizzata dall'Ufficio studi della CGIA, sui contribuenti italiani fedeli al fisco grava una pressione fiscale "reale" che per l'anno in corso si attesta al 49 per cento: 6,4 punti in più rispetto a quella ufficiale. Afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo:

"Chi fa impresa, ad esempio, e si trova a subire un aggravio fiscale che sfiora il 50 per cento fa fatica a reggersi in piedi. Sebbene il Governo Renzi abbia previsto nella nuova legge di Bilancio tutta una serie di misure che vanno nella direzione auspicata, il peso delle tasse rimane ancora eccessivo e del tutto ingiustificato rispetto alla qualità e alla quantità dei servizi pubblici erogati".

La CGIA, che da anni fa un monitoraggio attento sull'andamento della pressione fiscale "reale", è giunta a questo risultato ricordando che il nostro Pil nazionale include anche l'economia non osservata ascrivibile alle attività irregolari che, non essendo conosciute al fisco, almeno in linea teorica non versano né tasse né contributi. Secondo l'Istat, infatti, nel 2014 l'economia non osservata ammontava a 211,3 miliardi di euro (pari al 13 per cento del Pil): di questi, quasi 194,5 miliardi erano attribuibili al sommerso economico e gli altri 16,8 alle attività illegali. In questa nuova metodologia di calcolo, comunque, non viene inclusa tutta l'economia criminale, ma solo quelle attività che si compiono attraverso uno scambio volontario tra soggetti economici (come il traffico di sostanze stupefacenti, la prostituzione e il contrabbando di sigarette). Per gli anni 2015 e 2016 l'Ufficio studi della CGIA ha ipotizzato che il sommerso economico e le attività illegali incidano sul Pil nella stessa misura del 2014 (ultimo anno in cui il dato è disponibile). Ricordando che la pressione fiscale ufficiale è data dal rapporto tra le entrate fiscali/contributive ed il Pil prodotto in un anno, nel 2016, al lordo del bonus Renzi, è destinata a scendere al 42,6 per cento. Tuttavia, se "togliamo" dalla ricchezza prodotta la quota addebitabile al sommerso economico e alle attività illegali che, almeno in linea teorica, non producono nessun gettito per l'Erario, il Pil diminuisce (quindi si "contrae" il denominatore), facendo aumentare il risultato che emerge dal rapporto. Pertanto, la pressione fiscale "reale" che grava su lavoratori dipendenti, sugli autonomi, sui pensionati e sulle imprese che pagano correttamente le tasse è superiore a quella ufficiale di 6,4 punti: infatti, per l'anno in corso è destinata ad attestarsi al 49 per cento. Anche se in calo rispetto agli anni precedenti, il peso complessivo del fisco rimane comunque ad un livello insopportabile.

"E' evidente che con un peso fiscale simile – conclude il segretario della CGIA Renato Mason – sarà difficile trovare lo slancio per ridare fiato all'economia del paese in una fase dove la crescita rimane ancora molto debole e incerta".

### Sommerso economico e PIL

ANNI	Sommerso economico ( A )		Attività illegali ( B )		Economia NON osservata PIL "Nero" ( C = A + B )		PIL al netto dell'Economia non osservata "PIL "Bianco" (mln di euro) ( D )	PIL Totale (mln di euro) (E=C + D )
	mln di euro	% del PIL	mln di euro	% del PIL	mln di euro	% del PIL		
<b>2011</b>	187.053	11,4%	15.486	0,9%	<b>202.539</b>	<b>12,4%</b>	1.434.924	1.637.463
<b>2012</b>	189.190	11,7%	16.430	1,0%	<b>205.620</b>	<b>12,7%</b>	1.407.645	1.613.265
<b>2013</b>	189.941	11,8%	16.548	1,0%	<b>206.490</b>	<b>12,9%</b>	1.398.109	1.604.599
<b>2014</b>	194.419	12,0%	16.884	1,0%	<b>211.303</b>	<b>13,0%</b>	1.409.078	1.620.381
<b>diff 2014 - 2011</b>	<b>+7.366</b>		<b>+1.398</b>		<b>+8.764</b>		<b>-25.846</b>	<b>-17.082</b>

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT





## **Più dialogo e meno controlli all'insegna della *compliance* In arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi**

L'Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

**Una breve guida per chi riceve l'invito delle Entrate** – Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall'Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d'imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico Persone Fisiche. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

**La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi** – Questo tipo di comunicazioni *sprint* consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d'incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell'invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della *tax compliance* e l'efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l'invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l'istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

**I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza** – In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell'Agenzia - nella sezione Contatta l'Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l'indirizzo dell'ufficio a loro più vicino.

## **Nuovo ravvedimento operoso, le Entrate fanno il punto Ecco come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte**

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E, l'Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal Dlgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare - che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale - fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al



versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

**Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza** - In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l'agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

**Quando l'errore viene corretto dopo 90 giorni** - Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall'articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l'Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

**Remind sulle comunicazioni per la compliance** - L'Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un'attività che sta andando avanti anche nel 2016.

**Nuova chance per chi è decaduto dal pagamento a rate della definizione dei controlli fiscali - Pronte le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato**

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all'avviso di accertamento oppure di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il

16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un'istanza all'Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l'Agenzia dà l'ok alla rateazione e indica l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

La Circolare n. 41/E affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l'accesso al beneficio.

**La platea dei contribuenti interessati** - I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal Dlgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal Dlgs n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

**Come ottenere un nuovo piano di rateazione** - L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull'accoglimento dell'istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all'Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l'Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.

Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.



## **Voluntary disclosure - Riaprono i termini di adesione alla procedura**

Il DL n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n.186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.

**Cosa prevede il decreto** - La nuova norma prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che

sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.193 del 2016.

Tuttavia, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l'istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il "vecchio" modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento.

Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

## **60 mila nuove lettere in arrivo per segnalare possibili anomalie sui redditi 2012**

L'Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l'Agenzia ha aggiornato il "calcolatore" online, denominato "Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012", presente sul proprio sito. Da oggi, infatti, il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Con questa tranche di comunicazioni l'Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012. Se il contribuente ammette l'errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera. Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all'interno del cassetto fiscale, nella sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni pro compliance.

L'impegno dell'Agenzia a migliorare e intensificare il dialogo e la collaborazione con i cittadini è sempre presente e, quindi, anche in questo caso, chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

## Economia

### Imprese: dall'inizio dell'anno 42mila in più (+0,7% rispetto al 2015), +17mila nel trimestre luglio-settembre

Oltre la metà (il 55%) nel turismo, commercio e servizi alle imprese - Al Sud il 45% dell'intero saldo positivo, 5 punti in più rispetto 2015

Continua la ricostruzione post-crisi del sistema imprenditoriale italiano. Nei primi nove mesi dell'anno lo stock delle imprese iscritte alle Camere di commercio è aumentato di 41.597 unità, 2.227 in più rispetto allo stesso periodo del 2015, per un tasso di crescita nei nove mesi pari allo 0,7%. Il bilancio positivo si aggiunge a quelli dei primi nove mesi del biennio 2014-2015 e riporta il ritmo di ricambio della base imprenditoriale ai valori del 2007. Limitando la vista al saldo del trimestre luglio-settembre (pari a +16.197 unità), emerge invece un lieve rallentamento della crescita di imprese rispetto allo stesso periodo del 2015 (+0,27 contro +0,33%).

Oltre la metà del saldo gennaio-settembre è frutto del contributo di tre soli settori: turismo (+10.584 imprese), commercio (+6.703) e servizi alle imprese (+6.405). Nello stesso periodo, sono rimasti in campo negativo le costruzioni (-2.485 unità da inizio anno), le attività manifatturiere (-1.657) e il comparto dell'estrazione di minerali (-34). Rispetto allo stesso periodo del 2015, nei primi nove mesi di quest'anno è cresciuta sensibilmente la componente del saldo determinata dal Mezzogiorno, passata dal 39,6 al 45,2% del totale.

Sostanzialmente stabile, infine, il profilo organizzativo scelto da chi oggi avvia un'impresa: la forma giuridica più dinamica è stabilmente quella delle società di capitale (+2,9% il tasso di crescita, corrispondente a 44.811 unità in più nel periodo) seguita a distanza dalle altre forme, in prevalenza cooperative, cresciute dell'1,5% per un saldo di 2.319 unità. In lieve riduzione le imprese individuali (-0,6% pari a 6.452 unità in meno).

Questi i dati salienti sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel secondo trimestre dell'anno, diffusi da Unioncamere - InfoCamere. I dati sono disponibili all'indirizzo [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it).

"La crescita del tessuto imprenditoriale in questi primi nove mesi dell'anno è un segnale davvero importante", sottolinea il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. "Le 42mila imprese in più riportano le lancette della natimortalità ai ritmi del 2007 e rappresentano il miglior risultato dal 2012. Ora più che mai occorre aiutare gli imprenditori a crescere ed essere competitivi, puntando sull'innovazione, la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa".

#### MOVIMPRESE IN SINTESI - IL BILANCIO DEL III TRIMESTRE 2016

Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi nel III trimestre di ogni anno

Totale imprese - Valori assoluti e percentuali

ANNO	Iscrizioni	Cessazioni*	Saldi	Tasso di crescita trimestrale
2007	83.716	68.524	15.192	0,25%
2008	80.483	60.125	20.358	0,33%
2009	79.488	61.314	18.174	0,30%
2010	85.220	55.593	29.627	0,49%
2011	77.443	57.610	19.833	0,32%
2012	75.019	60.510	14.509	0,24%
2013	76.942	64.008	12.934	0,21%
2014	72.833	56.382	16.451	0,27%
2015	74.082	54.007	20.075	0,33%
2016	69.235	53.038	16.197	0,27%

(\*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate periodo

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

## **Imprese: bene crescita turismo, si conferma dinamismo. Ma i negozi soffrono ancora**

*Da gennaio spariti 11 negozi al giorno. Crescono solo ambulanti e grossisti*

Il turismo va, ma per i negozi è ancora crisi. Con oltre 10mila imprese in più nei primi 9 mesi dell'anno, il settore turistico si conferma il comparto della nostra economia su cui puntare: i numeri di Unioncamere dimostrano come le attività di alloggio, ristorazione e servizio bar siano state quest'anno tra le realtà più dinamiche del nostro Paese, anche grazie a una stagione turistica positiva. La buona performance però non inganni: le difficoltà si fanno sentire ancora. Quasi un'impresa su due nel settore chiude entro i primi tre anni di vita, a causa di un elevato livello di competizione e di una pressione fiscale molto alta, in particolare per l'incidenza di IMU e TARI su ristoranti e alberghi. Sarebbe opportuno prevedere una forma di sostegno fiscale al comparto: l'idea di estendere anche agli alberghi il bonus ristrutturazioni è un primo passo nella giusta direzione, che non mancherà di dare effetti positivi, anche se andrebbe allargata la platea dei beneficiari. Continuano, invece, le difficoltà per il commercio tradizionale: la crescita segnalata da Unioncamere — che nel suo report considera tutte le tipologie di commercio — riguarda infatti principalmente quello all'ingrosso e quello ambulante. Mentre i negozi continuano a sparire: secondo le elaborazioni Confesercenti su dati Infocamere/Movimpresa, dall'inizio dell'anno ne abbiamo persi 3.157, al ritmo di circa 11 in meno ogni giorno. Il segno chiaro di una crisi che non vuole finire: la ripresa dei consumi registrata fino ad ora è stata troppo debole per portare ad un'inversione di tendenza e alla fine dell'emorragia di imprese. C'è bisogno di varare urgentemente un piano per fermare l'avanzata della desertificazione commerciale. Fra i molti interventi possibili, abbiamo chiesto di estendere la locazione con cedolare secca anche ai negozi: così si darebbe loro un po' di respiro e si aiuterebbe a ricucire il tessuto del commercio urbano, ormai ridotto ai minimi termini soprattutto nei piccoli centri abitati.

*La manovra sale a 27 miliardi. Chiude Equitalia*

## **Via libera dal Cdm, insieme al decreto che chiude Equitalia: "Porterà 4 miliardi, non si pagheranno interessi e more smisurati".**

*Nasce l'Iri per commercianti e artigiani, aliquota piatta al 24%. Il canone Rai scenderà a 90 euro. Contratti Pa, i sindacati sul piede di guerra: "Poche risorse". Confermata la stima di crescita al +1% per il 2017, il deficit/Pil al 2,3%.*

Crescita dei fondi per la Sanità a quota 113 miliardi, sette miliardi per il pacchetto pensionistico, chiusura di Equitalia, canone Rai giù a 90 euro e risorse "avanzate" e girate al Fondo di garanzia per le Pmi. E' durato un'ora il Consiglio dei Ministri che ha licenziato la legge di Bilancio per il 2017, salita di un paio di miliardi di valore rispetto alla vigilia a quota 27. Uno snodo decisivo per definire le misure economiche del prossimo anno e determinare i parametri dei conti pubblici, che dovranno passare sotto la lente di Bruxelles per l'approvazione dell'Unione europea. Il premier Matteo Renzi ha specificato in conferenza stampa che il governo ha dato il via libera anche al decreto legge che riguarda l'abolizione di Equitalia e coniato #passodopopasso per ripercorrere le tappe che hanno portato alla "quarta Manovra che presentiamo" (contando tre finanziarie e il provvedimento per gli 80 euro). Il premier ha fatto riferimento per primo al pacchetto "competitività" che riguarda "20 miliardi di fondi nei prossimi anni" e "va di pari passo con l'equità". I cardini sono il piano Industria 4.0 e il superammortamento per chi investe in macchinari e beni strumentali (140%), che sale al 200% per chi investe in tecnologie. "Diciamo agli imprenditori: noi vi diamo gli incentivi, ora



tocca a voi mettere i soldi nel Paese", ha incalzato Renzi. Novità di giornata è il testo sulla chiusura di Equitalia ("che è arrivata ad essere vessatoria per i cittadini"), più volte accarezzata in passato: "Chi deve pagare, pagherà", ha spiegato Renzi, "ma non ci saranno più gli interessi e le more spropositate che caratterizzavano il vecchio modello". Nello stesso decreto legge il governo ha poi ripartito i Fondi a disposizione della Presidenza del consiglio a favore delle "Pmi che non riescono ad avere accesso al credito": a disposizione c'è dunque 1 miliardo sul Fondo di garanzia dedicato alle Piccole e medie imprese. E' stato per primo il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ad annunciare che il Fondo per la Sanità avrà 2 miliardi in più e, come ha confermato la collega Lorenzin, verrà portato a 113 miliardi (112 miliardi più 1 per assunzioni e vaccini), scongiurando tagli paventati alla vigilia. Per quanto riguarda le tasse, di nuovo il premier ha ricordato che l'Ires scende al 24% (dal 27,5% precedente), mentre per i contribuenti quali piccoli negozianti e artigiani c'è la possibilità di accedere ad una tassazione (Iri) al 24%, in sostituzione della tradizionale Irpef con le aliquote che arrivano fino al 43%. Confermato poi l'azzeramento dell'Irpef agricola, con un taglio di 1,3 miliardi in due anni considerando anche la cancellazione di Irap e Imu sui terreni. Sul versante pensionistico, lo stanziamento annunciato è di 7 miliardi sul triennio (1,9 miliardi per il 2017, erano attesi 6 miliardi in tutto) e portano a confermare l'intervento sulla quattordicesima per le pensioni basse e all'ormai celebre Ape, l'anticipo pensionistico: "Andare in pensione un anno prima significa rinunciare a poco meno del 5% del proprio stipendio", ha sintetizzato il premier. Come spiegato nei giorni scorsi ai sindacati, l'Ape prevede infatti - nella versione volontaria - una rata di rimborso del 4,5-5% per ogni anno di anticipo dell'uscita dal lavoro e sarà possibile a partire da 63 anni d'età. Per accedere all'Ape agevolata bisognerà avere almeno 30 anni di contributi se disoccupati e 35 se si è lavoratori attivi. In campo sociale, per il contrasto alla povertà sono attesi 500 milioni in più dai risparmi istituzionali, cui si affianca un pacchetto da 600 milioni per la famiglia. Per Casa Italia e la messa in sicurezza post-sismica si confermano 4,5 miliardi di stanziamenti nei prossimi anni. Confermate le proroghe delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione (estese ai condomini e agli alberghi) e degli ecobonus; con 3 miliardi di interventi, per gli investimenti pubblici le slide del governo indicano una crescita di 12 miliardi in tre anni (2, 4 e 6 miliardi tra 2017 e 2019). Nel pubblico impiego, si prevedono 1,9 miliardi per rinnovo dei contratti e il comparto di Polizia e Forze armate

## **Con il bilancio per il 2017 prosegue la strategia di riduzione delle tasse e recupero degli investimenti**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Commissione europea il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), in inglese Draft Budgetary Plan. Si tratta del documento che riassume il programma economico-finanziario del Governo secondo uno schema comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che condividono l'euro. Il documento riporta le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del Governo, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma - con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea - e infine la manovra di finanza pubblica per il 2017 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del PIL).

### **Riduzione della pressione fiscale.**

Oltre alla riduzione dell'IRES dal 27,5% al 24% (già nella legislazione vigente in quanto stabilita con la precedente legge di bilancio), lo sforzo di riduzione della pressione fiscale continua nel 2017 con la cancellazione del previsto aumento di IVA e accise. Si tratta di una misura che vale 0,9% del PIL (15,3 miliardi di euro). Inoltre viene abolita per un triennio la cosiddetta 'Irpef agricola'. Con questa misura i redditi dominicali e agricoli vengono esclusi dalla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali allo scopo di accelerare la ripresa dell'agricoltura di qualità.

## **Competitività.**

Per promuovere gli investimenti in grado di aumentare la competitività del sistema produttivo viene prorogato il super-ammortamento del 140% sull'acquisto di beni strumentali e introdotto l'iper-ammortamento al 250% sugli investimenti materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. In questa categoria anche agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Sono inoltre confermati i finanziamenti a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese e il rifinanziamento del Fondo di garanzia e nuove agevolazioni all'investimento in start-up e PMI innovative e a vocazione sociale. Particolare importanza viene attribuita alla detassazione del salario di produttività che viene potenziata. Lo scopo è di favorire gli accordi contrattuali di secondo livello in grado di correlare la dinamica del costo del lavoro alla produttività.

## **Semplificazione del sistema fiscale e lotta all'evasione.**

Vengono razionalizzati gli incentivi fiscali al rafforzamento patrimoniale (non più coerenti con l'attuale livello dei tassi d'interesse), con l'introduzione dell'Iri (imposta sul reddito di impresa) viene armonizzato il trattamento fiscale delle imprese al livello delle società di capitali (24%), anche allo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI. Inoltre vengono prorogati i termini per aderire all'operazione di regolarizzazione volontaria per i capitali non dichiarati detenuti all'estero e in Italia allo scopo di fare emergere base imponibile in via permanente. Inoltre il reddito e il valore della produzione netta per le società di persone e in regime di contabilità semplificata verranno determinati per cassa anziché per competenza per semplificare le regole di tassazione delle piccole imprese. Infine, vengono introdotte alcune norme nella gestione doganale per contrastare l'elusione fiscale.

## **Riqualificazione della spesa pubblica.**

Prosegue l'opera di revisione della spesa, attraverso interventi di riduzione di specifici costi, razionalizzazione dei processi di acquisto, digitalizzazione (in particolare tramite accelerazione della digitalizzazione del fascicolo sanitario).

## **Interventi per le ristrutturazioni edilizie e la sicurezza abitativa e del territorio.**

Vengono prorogate e potenziate le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici sia in chiave energetica che antisismica. Sono inoltre stanziati fondi per gli investimenti in opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

## **Altre misure.**

La manovra per il 2017 include risorse per il contrasto alla povertà, l'incremento della quattordicesima mensilità ai pensionati con redditi bassi, il rafforzamento della pubblica amministrazione attraverso interventi sul personale e le dotazioni di organico, nonché spese per affrontare l'emergenza delle migrazioni e dei terremoti.



### **Lavoro: la retribuzione nei giorni festivi**

Al lavoratore che si rifiuta di lavorare nel giorno festivo, spetta ugualmente la normale retribuzione, ovviamente non maggiorata delle indennità previste per il lavoro straordinario. Infatti le festività sono fissate dalla legge e pertanto il CCNL non ha alcun potere di derogare tale previsione. Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza nr. 21209 del 19/10/2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da un gruppo di dipendenti di una nota spa metalmeccanica per la condanna della società datrice di lavoro a retribuire la festività dell'8 dicembre. La Corte di appello, rigettava poi l'appello della società; la Corte territoriale ricordava che la giornata dell'8 dicembre rientrava ai sensi dell'art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non può essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Per la Corte territoriale non poteva condividersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante secondo la quale il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta festività come nel caso in esame, potrebbe rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. Tale diritto non risultava inciso dal CCNL per il quale "nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo": il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società secondo la quale i lavoratori intimati rifiutano di lavorare nonostante la previsione del CCNL. Si trattava di un indebito rifiuto che paralizzava la pretesa al pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. La giurisprudenza di legittimità non aveva evidentemente ed adeguatamente valutato il caso del lavoratore che non presta la propria attività lavorativa per sua espressa volontà, per giunta contraria alle previsioni della contrattazione collettiva. L'hanno pensata diversamente anche i giudici della suprema Corte. La sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce della ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato già la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare. Quanto sopra enunciato è stato sufficiente per respingere il ricorso.

### **Legittimità delle investigazioni sul dipendente**

Il controllo del datore di lavoro sul dipendente attraverso l'agenzia investigativa è lecito non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. Lo ha precisato la Corte di Cassazione in sentenza nr. 20433 dell'11.10.2016. Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare con il quale gli veniva addebitato di aver falsamente preannunciato e documentato una visita medica durante la sua assenza per malattia. La circostanza era stata accertata dal primo giudice, e da esso ritenuta idonea, per la sua gravità, a legittimare il licenziamento. Anche in appello, il ricorrente lamentava che il giudicante avesse ritenuto legittimo il ricorso, da parte della società, agli accertamenti demandati ad agenzia investigativa. Soccombente nei due gradi di giudizio, perveniva quindi al ricorso per Cassazione, lamentando che la decisione impugnata si pone in insanabile contrasto con l'indirizzo consolidato del Supremo Collegio, secondo cui, l'utilizzo di agenzie investigative è

giustificato per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto e, vieppiù, anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, ovvero prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi penalmente rilevanti. Evidenziava inoltre che secondo l'orientamento di legittimità, il controllo occulto da parte di investigatori privati per conto del datore di lavoro è legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all'accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali e non può riguardare in nessun caso né l'adempimento né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Ed ancora: le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori - restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

La difesa del ricorrente è stata ritenuta infondata dalla suprema Corte, in quanto si basa su di un presupposto erroneo, e cioè che il controllo circa la legittimità dell'assenza da casa (durante le fasce orarie di reperibilità) del lavoratore ammalato, riguardi un controllo sull'attività lavorativa e non già, come evidenziato dalla sentenza impugnata, un comportamento illegittimo e rilevante ai fini disciplinari.

In sostanza se è precluso al datore di lavoro controllare a far controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa, il controllo è invece giustificato non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. sez. lav. n. 3590 del 14/2/2011) e considerato, altresì, che lo stesso intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore (connessi al rapporto di lavoro) non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa (Cass. n. 848 del 20/01/2015).

Deve del resto rimarcarsi che, come notato dalla sentenza impugnata, la stessa suprema Corte ha espressamente stabilito che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza, confermando così la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Conclusivamente, ricorso rigettato.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
**Sindacato Unitario**  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*